



LEGGE 22 settembre 1953, n. 32. (1)

Modifica dell'art. 19 della legge 16 marzo 1922, n. 10, per l'imposta sul reddito.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 settembre 1953:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1951 l'articolo 19 della legge 16 marzo 1922, n. 10, per l'imposta sul reddito è sostituito dal seguente:

"Chiunque possiede o gode in Repubblica un reddito imponibile complessivo non inferiore a L. 300.000 è assoggettato ad una imposta complementare progressiva nella misura seguente:

Per i redditi di imponibili lire 300.000 aliquota 0,40%

"" " 600.000 " 1,00"

"" " 1.200.000 " 2,20"

"" " 1.800.000 " 3,40"

"" " 2.400.000 " 4,60"

"" " 3.000.000 " 5,80"

"" " 3.600.000 " 7,00"

Ai redditi intermedi è applicato un tasso pure intermedio determinato aggiungendo alle aliquote di cui sopra il coefficiente di L. 0,20 per ogni aumento di L. 10.000 di reddito.

I redditi sono arrotondati al multiplo di 10.000, inferiore se la differenza non giunge a L. 5.000, superiore se la oltrepassa.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 settembre 1953 (1653 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Vincenzo Pedini - Alberto Reffi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicato alla data di promulgazione.